SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

(Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. La presente legge è volta a garantire la coesione sociale, territoriale e ordinamentale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica, e la regolare costituzione e il funzionamento degli organi di Comuni, Province e Città metropolitane, enti locali rappresentativi del territorio e delle popolazioni, nonché ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e delle funzioni ai medesimi attribuite per il benessere delle comunità di riferimento.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito testo unico, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative ai fini dell'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, con particolare riferimento alla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 439, e al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari pubblici delle collettività locali firmato a Utrecht il 16 novembre 2009, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 8 giugno 2023, n. 77, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui al presente articolo e all'articolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 3 a 11.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, è successivamente trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza di intesa nel predetto termine, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto legislativo, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi; ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione, decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono

indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Qualora il termine per l'espressione del parere di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

~~**5. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.**~~

~~**6.**~~ **5.** Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 2

(Princìpi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1:

a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia, per provvedere al loro coordinamento, aggiornamento e semplificazione, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica e per adeguarle alle norme costituzionali;

b) rispetto delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle Province autonome, nonché dei princìpi di unità, di autonomia e di decentramento ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione e delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione e delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, e riconoscimento della posizione ordinamentale di Roma Capitale, con previsione per essa di specifiche forme di autonomia regolamentare, fermo restando quanto previsto a livello costituzionale, per la gestione delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie;

c) applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza relativamente alla configurazione degli enti locali e al conferimento ed esercizio delle rispettive funzioni amministrative; (da integrare RT)

d) rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali, degli enti del terzo settore e delle imprese per la collaborazione e realizzazione delle attività di interesse generale attraverso il necessario coordinamento con l'ente territoriale competente per materia;

e) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio delle funzioni amministrative mediante intese e convenzioni tra gli enti territoriali, nonché valorizzazione ~~**e incentivazione**~~ delle forme associative tra enti locali, con particolare riferimento all'innovazione amministrativa, alla transizione digitale, alla salvaguardia e sicurezza nei territori e alla gestione integrata delle risorse a fini di risparmio, tutela ecologica e ambientale;

f) semplificazione e razionalizzazione degli apparati pubblici concentrando, ove possibile e utile, presso Comuni e loro unioni, Province, Città metropolitane le funzioni svolte da altri organismi e agenzie operanti a livello locale; (da integrare RT)

g) aggiornamento e razionalizzazione, in coerenza con l'evoluzione della normativa sull'esercizio delle funzioni amministrative, del riparto di competenze tra gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane; (da integrare RT)

h) centralità della figura dell'organo monocratico di Comuni, Province e Città metropolitane;

i) previsione di meccanismi istituzionali e relazioni tra gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane, in modo da assicurare l'equilibrio di funzioni e responsabilità tra gli organi dell'ente locale, l'efficienza, la celerità e la semplificazione nelle decisioni amministrative;

l) aggiornamento dello status degli amministratori locali, ~~**ivi compreso il riordino della normativa in materia di indennità e gettoni di presenza,**~~ tenendo conto delle specifiche rispettive funzioni e dei diversi livelli di responsabilità e di compiti attribuiti, anche con riferimento alle forme associative tra enti locali, rispettando il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa e finanziaria e delimitando i rispettivi ambiti di responsabilità;

m) ricognizione e revisione sistematica delle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità per gli amministratori locali, anche in coordinamento con la disciplina recata dai testi unici in materia di incandidabilità e inconferibilità;

n) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di programmazione, gestione finanziaria e rendicontazione degli enti locali in coerenza con il processo di riforma della contabilità pubblica e della contabilità economico-patrimoniale;

o) ricognizione delle norme di legge statali abrogate e previsione, all'interno dei decreti delegati, di un vincolo di abrogazione espressa nelle materie dagli stessi disciplinate.

Art. 3

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma degli organi delle Province, per la reintroduzione dell'elezione a suffragio universale dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, nonché in materia di sistema elettorale del Sindaco e del Consiglio comunale)

Da inserire copertura nel nuovo art. 12 a cura di RGS

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si provvede a riformare la disciplina relativa agli organi delle Province e al relativo sistema elettorale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi di governo nelle Province:
 1) Presidente della Provincia, il quale dura in carica cinque anni, rappresenta l'ente, nomina, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto o dal testo unico;
 2) Giunta provinciale, con le funzioni attribuite dal testo unico e dalla legislazione precedente l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 3) Consiglio provinciale, di durata quinquennale, la cui presidenza è disciplinata dall'articolo 39 del testo unico, con le funzioni attribuite dal medesimo testo unico e dalla legislazione precedente l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) introduzione dell'elezione contestuale, a suffragio universale e diretto, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, con circoscrizione elettorale coincidente con il territorio

provinciale, e con previsione di collegi plurinominali e di preferenze che devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza;

c) previsione dell'elezione al primo turno a Presidente della Provincia del candidato che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi e assegnazione alla coalizione che ha espresso sostegno al candidato Presidente di Provincia risultato eletto di almeno il 60 per cento dei seggi; nel caso in cui il candidato alla carica di Presidente della Provincia sia collegato ad un solo gruppo di candidati, previsione che i voti conseguiti siano interamente attribuiti a quest'ultimo mentre nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti siano ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio, con la conseguenza che la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi conseguiti quelli così attribuiti.
d) previsione di soglie di accesso all'assegnazione dei seggi per le elezioni dei consigli provinciali, anche in relazione all'appartenenza a coalizioni;
e) applicazione, ai fini dell'elezione del Consiglio provinciale, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81;
f) garanzia dell'equilibrio tra i sessi nella composizione delle liste dei candidati al Consiglio provinciale e nella composizione della Giunta provinciale;
g) disciplina della composizione della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale in modo da assicurare, unitamente all'efficienza amministrativa e alla rappresentatività dell'organo elettivo, il contenimento degli oneri di finanza pubblica;
h) previsione delle cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia, Consigliere provinciale e componente della Giunta provinciale, in conformità ai princìpi vigenti per gli organi dei Comuni, nonché disponendo anche l'incompatibilità, nell'ambito dello stesso ente, tra cariche elettive e di governo a livello comunale e cariche elettive e di governo a livello provinciale con individuazione dei casi in cui è consentita la supplenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sono individuati i criteri e la tempistica per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, da definire con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, delle riforme istituzionali e la semplificazione normativa e degli affari regionali e le autonomie. Nel caso in cui le prime elezioni provinciali successive all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, abbiano luogo prima della determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della Provincia interessata.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si provvede a riformare la disciplina relativa al sistema elettorale del Sindaco e del Consiglio comunale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il coordinamento, il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, anche in considerazione delle modifiche legislative intervenute;
b) evitare la formazione di maggioranze consiliari prive di collegamento con il Sindaco eletto;
c) rafforzare l'efficienza del sistema elettorale semplificando il processo di formazione della maggioranza consiliare, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale.

Art. 4

(*Revisione della disciplina in materia di funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ~~**individuazione**~~ **ricognizione e riordino** delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in termini di funzioni ordinamentali necessarie all'espletamento dei compiti e servizi indispensabili in favore delle comunità di riferimento;

b) ricognizione, con riferimento alle funzioni di amministrazione attiva degli enti locali, delle sole funzioni necessariamente connesse al soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, senza pregiudicare l'applicazione dell'articolo 118 della Costituzione e dei princìpi stabiliti nel primo comma, da parte del legislatore competente nelle varie materie;

c) applicazione dei criteri di adeguatezza nel riparto delle funzioni tra Comuni, Province e Città metropolitane con riferimento ai parametri essenziali della efficacia ed efficienza, della equità del riparto di competenze e della responsabilità dell'autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate dall'esercizio delle varie funzioni;

d) consequenzialità rispetto alle vigenti disposizioni costituzionali che contemplano il livello provinciale nel sistema delle autonomie locali e considerazione specifica delle Province e Città metropolitane per le funzioni di area vasta e comunque per tutte quelle che la legislazione vigente contempla come a necessario esercizio sovracomunale, con trasferimento alle Province e Città metropolitane delle funzioni attualmente assegnate ad altri enti e forme associative di area vasta e di governo degli ambiti territoriali ottimali;

e) conferma delle specificità stabilite dalla legge 12 settembre 2025, n. 131, per la promozione delle zone montane e coerente applicazione degli obiettivi ivi stabiliti anche sotto il profilo del riconoscimento delle funzioni fondamentali relative anche attraverso il riconoscimento alle Province interamente montane confinanti con Stati esteri delle specificità già riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

f) valorizzazione delle forme di avvalimento e delle deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;

g) ~~**valorizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali.**~~

2. Regolazione finanziaria e trasferimento risorse a seguito attuazione lettere a) e d) a cura di RGS

Art. 5

(Revisione della disciplina in materia di forme associative tra enti locali e fusioni tra Comuni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di forme associative tra enti locali e di fusioni tra Comuni, anche ai fini del conseguimento di obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) previsione della facoltà per gli enti locali di svolgere funzioni fondamentali ed erogare i connessi servizi in forma associata, con adeguate forme di ~~**incentivazione**~~ **valorizzazione** qualora il contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento sia tale da assicurare comprovati risparmi o miglioramenti nell'erogazione dei servizi alle popolazioni di

riferimento, secondo i princìpi di efficacia, economicità ed efficienza e di non duplicazione degli apparati;

b) determinazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, di regole di maggior favore relative ai vincoli al reclutamento del personale al fine di incentivare l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, anche in coordinamento con la normativa vigente; (riformulazione MEF)

c) disciplina delle forme di incentivazione statale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, al fine di:
 1) favorire il massimo grado di integrazione tra i Comuni, graduando la misura dei benefici in relazione al livello di unificazione, alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare maggiori contributi nei casi di massima integrazione;
 2) prevedere una maggiorazione dei contributi nei casi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale, in modo che non risultino penalizzati i Comuni che partecipano a tali processi quanto alle erogazioni statali basate sul principio capitario;
 3) prevedere periodici controlli sull'effettivo grado di realizzazione della gestione associata delle funzioni per le quali siano erogati benefici economici, stabilendo, in caso di riscontro negativo, la ripetizione dei contributi erogati;
 4) prevedere i benefici in termini di misure di riduzione dei vincoli assunzionali e di semplificazione degli obblighi di pianificazione e organizzazione delle rispettive amministrazioni e dei procedimenti; (riformulazione MEF della lettera c))

d) previsione di specifiche forme associative che tengano conto delle caratteristiche demografiche e territoriali delle isole minori e delle zone montane.

Art. 6
(Revisione della disciplina in materia di controllo sugli organi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina del controllo sugli organi degli enti locali in presenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria relativa ai maggiori oneri per l'esercizio delle attività svolte ai sensi del presente articolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di forme di confronto, di supporto collaborativo e di monitoraggio dello Stato nei confronti degli enti locali nei casi in cui si presentino elementi sintomatici di infiltrazioni di tipo mafioso o similari, al fine di individuare, modalità di contrasto a tali fenomeni e salvaguardare le rappresentanze elettive;

b) nell'ambito della procedura per l'adozione delle misure di cui agli articoli da 143 a 146 del testo unico, previsione, nella fase di accesso, di forme di contraddittorio con rappresentanti dell'Amministrazione locale e della struttura amministrativa;

c) previsione di strumenti di supporto e monitoraggio dello Stato nei confronti degli enti locali nei casi in cui, pur non ricorrendo i presupposti per lo scioglimento degli organi degli enti locali e degli altri enti operanti a livello locale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, emergano, all'esito dell'accesso ispettivo di cui all'articolo 143, comma 2, del testo unico, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni interessate, nonché il regolare

funzionamento dei servizi ad esse affidati, prevedendo anche l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi, in linea con la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2019, n. 195;

d) previsione della facoltà per i componenti delle commissioni nominate ai sensi della legislazione vigente di affidare la rappresentanza e la difesa in giudizio all'Avvocatura dello Stato, previa richiesta al Ministro dell'interno; (da integrare RT)

e) previsione dell'obbligo e dei termini di redazione della relazione di inizio e conclusione della gestione commissariale, con l'indicazione rispettivamente degli obiettivi prioritari da perseguire e dei risultati raggiunti;

f) previsione di modalità di reclutamento, rotazione o avvicendamento del personale dipendente delle amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità tra enti e comandi;

g) razionalizzazione e semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e monitoraggio previsti dalla legislazione vigente in materia di scioglimento degli organi degli enti locali nonché delle misure di supporto alla funzionalità degli enti, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento;

h) previsione di modalità idonee alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose e al mantenimento della funzionalità nei casi di scioglimento delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Art. 7

(Revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e provinciali e degli altri enti locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e provinciali e degli altri enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) revisione, aggiornamento e armonizzazione del regime giuridico dei segretari, al fine di valorizzarne il ruolo con particolare riguardo ai compiti di sovraintendenza della gestione complessiva dell'ente, di responsabilità e di coordinamento, preservandone l'indipendenza funzionale a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione locale, anche attraverso ~~**il rafforzamento**~~ **la razionalizzazione** degli uffici del Ministero dell'interno preposti alla gestione dei segretari, ivi compresa l'istituzione di apposita Direzione centrale, tenendo conto delle modalità di nomina vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e dell'obbligatorietà della figura; (da integrare RT con particolare riferimento ai costi di un prefetto/direttore centrale)

b) rafforzamento dei compiti di coordinamento, di attuazione dell'indirizzo politico, e di gestione dell'articolato sistema dei controlli e delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi resi dall'ente locale, valorizzando e prevedendo altresì una adeguata considerazione delle funzioni svolte dal segretario nei Comuni capoluogo, nelle Province e nelle Città metropolitane con la presenza della figura del direttore generale;

c) revisione dell'ordinamento dei segretari, anche attraverso l'individuazione di peculiari percorsi selettivi e formativi in linea con l'elevata qualificazione giuridica ed economica, in ragione delle competenze attribuite dall'ordinamento agli enti locali;

d) revisione delle modalità e delle tempistiche di reclutamento e formazione mediante il corso-concorso pubblico per l'acquisizione della specifica abilitazione alla funzione cui consegue l'iscrizione nell'apposito Albo nazionale, articolato su base regionale, gestito dal Ministero

dell'interno, al fine di garantire la formazione, anche pratica, adeguata alle delicate funzioni e responsabilità della figura;

e) revisione della disciplina per assicurare l'immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso e l'attribuzione di incarichi conferibili al segretario nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione;

f) revisione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere che precedono, della disciplina dei segretari nell'ambito delle unioni di Comuni;

g) **conferma** ~~**introduzione**~~ **delle disposizioni volte ad** ~~per~~ assicurare la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei piccoli Comuni, anche mediante incentivi, misure premiali e di carriera; (da integrare RT con riferimento alla normativa vigente)

Art. 8

(Revisione della disciplina in materia di organizzazione e personale degli enti locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede ad adottare disposizioni volte all'armonizzazione dell'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compreso quello di qualifica dirigenziale, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in considerazione di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione dei princìpi generali ai quali gli statuti e i regolamenti devono attenersi nel delineare la struttura organizzativa dell'ente per assicurarne la separazione rispetto alle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo riservate agli organi di governo;

b) definizione dei princìpi strategici che devono caratterizzare il personale e l'organizzazione degli enti locali, nel perseguimento della piena esplicazione dell'autonomia regolamentare e organizzativa di ciascuna amministrazione, introducendo anche princìpi e obiettivi di gestione delle risorse umane in un'ottica di sviluppo delle competenze manageriali e della direzione per progetti e obiettivi;

c) previsione di requisiti omogenei per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale, differenziati per specifiche professionalità, fermi restando i requisiti generali e le misure specifiche in materia di reclutamento stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per la riqualificazione e formazione del personale stesso;

d) rafforzamento del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, prevedendo in particolare che la sezione "piano dei fabbisogni" del piano integrato di attività e organizzazione possa essere oggetto di aggiornamento anche in corso di esercizio finanziario, disponendo inoltre che, in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, l'ente in condizione di esercizio provvisorio possa dar corso ad assunzioni programmate nell'annualità di riferimento, con il limite della sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

e) **conferma delle disposizioni in materia di** revisione e semplificazione dei vincoli relativi alla spesa del personale, con individuazione di un unico vincolo di spesa basato sul principio di sostenibilità finanziaria, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;(da integrare RT con riferimento alla normativa vigente)

~~**f)**~~ introduzione di misure di flessibilità per il reclutamento e l'utilizzo congiunto del personale, potenziando le possibilità di impiego del personale dipendente, anche di livello dirigenziale, degli enti locali da parte di più enti, ~~**legittimando anche il proporzionale incremento**~~

complessivo della retribuzione, correlato al maggior carico di lavoro e alle maggiori responsabilità;

g) introduzione di misure di coordinamento in materia di capacità assunzionale tra unione e Comuni associati;

h) riconduzione a una disciplina omogenea della validità delle graduatorie concorsuali, nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) disciplina degli incarichi dirigenziali, al fine di:

1) rivedere le disposizioni relative alla figura del direttore generale, assicurando che la durata del mandato coincida con quella del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Sindaco metropolitano, **prevedendo, inoltre, la possibilità di nominare un direttore generale nei Comuni capoluogo, nelle Province e nelle Città metropolitane, nonché quella di fare il ricorso a tale figura, con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica e secondo criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi;**

2) **coordinare la disciplina degli incarichi a contratto con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raccordando la disciplina generale degli incarichi dirigenziali con quella specifica legata al mandato elettivo;**

2) separare le funzioni e la responsabilità dei dirigenti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo;

3) distinguere, a tutti gli effetti di legge, tra la responsabilità dei dirigenti nell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e quella relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente.

~~Art. 9~~

~~*(Programmazione, gestione finanziaria e rendicontazione degli enti locali)*~~

~~1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al riordino delle disposizioni di programmazione, di gestione contabile e di rendicontazione degli enti locali osservando, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:~~

~~a) coordinamento delle norme con i princìpi contabili generali armonizzati distinguendo le finalità della contabilità finanziaria autorizzatoria da quelle della contabilità economico-patrimoniale, che ha funzione informativa di rappresentazione dell'andamento della gestione;~~

~~b) semplificazione degli strumenti programmatori, di gestione e di rendicontazione anche in relazione alla dimensione territoriale, a quella demografica, nonché alla razionalizzazione dei connessi procedimenti, con particolare riguardo agli investimenti degli enti locali, ferme restando le esigenze di monitoraggio dei conti pubblici;~~

~~c) semplificazione della gestione finanziaria al fine di facilitare il ciclo di bilancio;~~

~~d) impulso alle progettualità connesse all'utilizzo di fondi europei o nazionali, alla direzione per obiettivi, al monitoraggio procedimentale, finanziario ed economico-patrimoniale della gestione;~~

~~e) disciplina del processo di formazione del bilancio di previsione al fine di favorire l'approvazione entro i termini previsti dalla legge garantendo il rispetto degli equilibri finanziari pluriennali.~~

Art. ~~10~~ **9**

(Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla valorizzazione della revisione economico-finanziaria e del risanamento degli enti locali, osservando, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) realizzazione di misure di prevenzione e di segnalazione di rischi di squilibri finanziari attraverso:
 1) la definizione di indicatori che misurino gli andamenti finanziari, economici e patrimoniali degli enti, gli andamenti economici del territorio di riferimento e che consentano l'individuazione degli enti con maggiori rischi di criticità di gestione, sia in termini di competenza, sia di cassa;
 2) specifiche procedure finalizzate alla tenuta degli equilibri di parte corrente e, in particolare, quelle volte al controllo sull'emersione di tensioni di cassa e di squilibri di bilancio, nonché la definizione di indicatori per la verifica della congruità delle previsioni su entrate tributarie ed altre entrate correnti, debiti fuori bilancio e passività potenziali, certe o probabili, gestione e conservazione dei residui;
 3) revisione dei controlli esterni verso gli enti che presentano criticità finanziarie, anche al fine del rafforzamento della funzione di revisione economico-finanziaria;
 4) revisione e armonizzazione degli istituti a presidio degli equilibri strutturali di bilancio degli enti locali, allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione ordinamentale economico-finanziaria nelle fasi di prevenzione, individuazione e risoluzione delle criticità;
 5) previsione di misure a tutela del patrimonio pubblico per la valorizzazione dei beni degli enti locali ivi comprese le partecipazioni nelle società, le quali devono poter svolgere la loro attività in regime di parità di trattamento con gli altri operatori economici, al fine di conservare il valore delle partecipazioni stesse e la loro redditività;
b) revisione delle procedure inerenti alle situazioni di criticità finanziaria, prevedendo, in particolare, l'individuazione di:
 1) interventi correttivi, differenziati e graduati, in relazione ai diversi livelli di criticità;
 2) misure di riequilibrio finanziario, nonché di modelli gestionali coerenti con il grado di criticità, anche attraverso atti programmatici adottati dagli enti locali, comprendenti indicatori di convergenza monitorabili;
 3) strumenti di sostegno alla capacità gestionale degli enti in crisi, anche attraverso ~~il mantenimento di margini di assunzione e~~ l'individuazione di modelli finalizzati alla riorganizzazione della struttura amministrativa, in modo da favorire il superamento della crisi finanziaria;
 4) modalità di controllo sugli organismi partecipati in conformità alla loro natura giuridica e nel rispetto della normativa del Codice civile e di quella sulle società quotate in borsa ed emittenti strumenti finanziari quotati, ferme restando le misure del controllo analogo nei confronti delle società in house;
 5) termini definiti per la gestione e liquidazione delle procedure di risanamento;
 6) strumenti di sostegno~~, anche di natura finanziaria~~, al fine di individuare misure correttive di criticità strutturali o emergenti;
 7) specifiche procedure volte a garantire l'esecuzione, anche in forma rateizzata, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

8) misure straordinarie per la definizione delle situazioni di criticità finanziaria al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali nel corso del processo di risanamento nonché per assicurare l'effettivo consolidamento degli equilibri raggiunti;
9) strumenti atti a garantire l'unitarietà della gestione finanziaria e contabile degli enti in condizioni di crisi finanziaria, ai fini di un governo coordinato del percorso di risanamento, secondo modalità che evitino ripercussioni sulle gestioni future;

c) revisione dei compiti di strutture e organismi di vigilanza sulla gestione finanziaria, attraverso:
1) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali istituita presso il Ministero dell'interno, con particolare riguardo alla previsione di un monitoraggio periodico e tempestivo delle misure di risanamento;
2) disciplina organica della funzione di revisione economico finanziaria e del funzionamento dell'organo di revisione, garantendone l'indipendenza e la professionalità, nonché ridefinizione delle competenze, della composizione, dei limiti e degli atti necessari all'espletamento della medesima funzione;
3) individuazione di criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti.

Art. ~~11~~ **10**

(Revisione della disciplina in materia di controlli contabili)

(da integrare RT)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede ad adottare disposizioni volte ad assicurare l'indipendenza e l'autonomia dei controlli interni, anche in relazione ai rapporti con i controlli esterni, osservando, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) potenziamento del sistema e della tipologia di controlli contabili assicurandone il rafforzamento sia di quelli esterni che interni, prevedendo disposizioni di semplificazione e percorsi di affiancamento collaborativo, nei Comuni con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati, da parte della citata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di prevenire criticità contingenti e strutturali, anche individuando misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio utili a scongiurare più radicali rimedi di risanamento;
b) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della citata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con particolare riguardo al controllo successivo delle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti sottoposti alle procedure inerenti alle situazioni di criticità finanziaria;
c) garanzia del controllo sulla regolarità dei bilanci preventivi e rendiconti degli enti locali, nonché sulla gestione dei percorsi di risanamento nei casi di crisi finanziaria.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

A cura di RGS riprendendo parte dell'articolo 1, ex comma 5

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 5 della presente legge, è abrogato l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122.